

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA  
**I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)**  
**Resoconto di martedì 16 marzo 2010**

*Martedì 16 marzo 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.*

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo. (Esame e rinvio).**

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del provvedimento in titolo, nel testo risultante dallo stralcio degli articoli 14, 25 e 27, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 2 marzo 2010.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, intende richiamare le ragioni essenziali che sono alla base del disegno di legge in esame e gli aspetti maggiormente caratterizzanti dello stesso. Sottolinea come ci si trovi di fronte ad un provvedimento strutturale e strategico, espressione della cultura liberale che è alla base del consenso che la maggioranza ha ricevuto dagli elettori. Il provvedimento è volto, in primo luogo, a rovesciare il rapporto tra Stato - da intendere come uno strumento - ed i cittadini, i veri soggetti di tale rapporto. Si tratta di una visione che si può riassumere nei principi di sussidiarietà e di visione federale e liberale dello Stato, finalizzata a compiere un'opera di semplificazione ponendo la pubblica amministrazione al servizio dei cittadini. L'intenzione è, al contempo, quella di avere leggi chiare, trasparenti ed intelleggibili per tutti. Rileva che gli obiettivi testé ricordati sono quelli che sono posti alla base dei tre Capi in cui si suddivide l'articolato del provvedimento. Al tempo stesso, il disegno di legge è particolarmente rilevante anche sotto l'aspetto di politica economica giacché - com'è noto - il grande impegno per il rilancio della crescita economica del Paese, a cui Governo e Parlamento pongono una grande attenzione, non può non passare per gli incentivi ed i tagli fiscali - strumenti che recano oneri per il bilancio statale - e per un'azione di semplificazione che è l'unica a costo zero per lo Stato e che consente di alleviare i cittadini e le imprese dagli ostacoli burocratici liberando risorse. Richiama, a titolo esemplificativo, il contenuto dell'articolo 1, volto alla semplificazione della tenuta dei libri sociali, che da solo consente un risparmio complessivo per lo Stato valutato in 750 milioni di euro annui, sulla base di una misurazione realizzata sulla base di dati forniti dalla Commissione europea.

Si sofferma, quindi, sulle previsioni degli articoli 28 e 29 che - nel prevedere l'adozione di una Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, rappresentano l'applicazione dei principi di uno Stato liberale che si sostanziano nel ruolo fondante del criterio della trasparenza.

Si vuole altresì assicurare il massimo grado del diritto di accesso per i cittadini che ne hanno interesse, prevedere una maggiore chiarezza di linguaggio ed il minimo aggravio possibile nella vita quotidiana dei cittadini.

Rileva che questi sono i criteri fondanti della delega che tali articoli attribuiscono al Governo, da attuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi e criteri fissati dall'articolo 29.

Evidenzia che un altro profilo particolarmente qualificante va rinvenuto nell'articolo 30, che delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi, anche avvalendosi del Consiglio di Stato, un decreto legislativo con il quale riunire in un

unico codice le disposizioni di cui alle seguenti leggi: legge 7 agosto 1990, n. 241; testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; i decreti legislativi di cui all'articolo 28 del disegno di legge in esame.

In proposito, l'intenzione è quella di dare vita a uno strumento normativo che componga in un quadro sistematico i diritti dei cittadini e i doveri delle amministrazioni pubbliche nei loro confronti, completando il lavoro di semplificazione e chiarezza normativa avviato dal Ministro per la semplificazione Calderoli ed assicurando, al tempo stesso, piena coerenza e sistematicità alla normativa che negli anni si è succeduta e stratificata sul punto.

Si sofferma quindi sulle singole disposizioni del disegno di legge, volte in primo luogo ad una semplificazione della materia e delle procedure. Oltre all'articolo 1, già illustrato, richiama quindi l'articolo 2, che introduce una semplificazione per quanto riguarda l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, alla luce dell'introduzione della comunicazione unica per la nascita d'impresa per l'iscrizione al registro delle imprese e ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali. Al fine di garantire l'uniformità, la chiarezza e l'efficacia delle procedure è stato quindi previsto un regime di iscrizione conforme a livello nazionale che risulti in linea con gli appositi indirizzi approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, consistente nel conseguire l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane - nonché la modificazione e la cancellazione - in forza di una dichiarazione sostitutiva dell'interessato, attestante la sussistenza - ovvero la modifica o la perdita - dei requisiti di legge, da presentare mediante la comunicazione unica, mantenendo ferme le competenze di accertamento e di controllo *ex post* delle commissioni provinciali per l'artigianato. L'articolo 3 prevede un duplice intervento in materia di semplificazione degli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive, sotto il profilo della semplificazione della registrazione dei clienti e dell'eliminazione delle licenze di pubblica sicurezza per l'installazione di postazioni *internet*. La disposizione è volta ad eliminare l'obbligo della licenza e degli adempimenti connessi all'installazione di postazioni *internet* nelle strutture ricettive, in quanto l'efficacia antiterroristica della misura risulta essere praticamente nulla.

Rileva che tale disposizione è stata preventivamente concordata con il Ministero dell'interno tenendo conto degli scarsi risultati per l'azione di antiterrorismo conseguiti con i suddetti obblighi posti in capo ai gestori delle strutture ricettive.

L'articolo 4, a sua volta, mira a ridurre gli oneri eccessivi derivanti dalla conservazione cartacea delle cartelle cliniche per l'amministrazione sanitaria, prevedendo la loro conservazione solo in forma digitale; l'eventuale rilascio su supporto cartaceo potrà avvenire unicamente su espressa richiesta e dietro pagamento di un corrispettivo (diritto di segreteria).

L'articolo 5 prevede che non siano più soggette alla dichiarazione di inizio attività una serie di piccole attività edilizie, quali gli interventi di manutenzione ordinaria; alcuni interventi di manutenzione straordinaria, nel caso che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti; alcuni interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche; opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo e movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola; le serre mobili stagionali; le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni; i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio; gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione degli incendi per tali attività, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista.

L'articolo 6 stabilisce che la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato, richiesta in ogni ipotesi di cessione o di locazione di immobili, avvenga con modalità telematica e che possa essere effettuata direttamente dal notaio che ha stipulato l'atto.

L'articolo 7 elimina l'obbligo, attualmente previsto a carico del datore di lavoro, di effettuare due

distinte denunce - all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e all'autorità di pubblica sicurezza - in caso di infortunio sul luogo di lavoro, con la previsione di un'unica comunicazione al solo ente assicuratore, che provvederà a darne notizia alla competente direzione provinciale del lavoro.

L'articolo 8, a sua volta, interviene in materia di previdenza per il settore dello spettacolo, prevedendo l'informatizzazione di tutte le comunicazioni e le procedure connesse, con semplificazione anche delle modalità operative di versamento dei contributi.

L'articolo 9, che interviene su una materia particolarmente delicata, reca una serie di interventi finalizzati a rafforzare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi in linea con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea. Attualmente, infatti, la misurazione è limitata agli oneri gravanti sulle imprese nelle materie di competenza statale. Con il provvedimento in esame si prevede invece l'adozione generalizzata di questo metodo al fine della semplificazione amministrativa nei settori regolati dalle autorità amministrative indipendenti e in favore dei cittadini, in conformità a quanto sta avvenendo in molti altri Paesi europei. L'estensione della norma «taglia-oneri» alle regioni potrà, inoltre, recare un risparmio stimato dal Governo in circa 5 miliardi di euro all'anno soltanto per le piccole e medie imprese.

La materia è attualmente all'esame della Conferenza Stato-regioni ed auspica che esso possa concludersi durante l'*iter* del provvedimento in Commissione.

L'articolo 10, in materia di anagrafe, prevede che l'Esecutivo introduca alcune modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, allo scopo, da un lato, di consentire l'effettuazione del cambio di residenza con le modalità generali di sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni, rimuovendo i vincoli che richiedono necessariamente la presenza fisica dell'interessato e rendendo possibile il cambio di residenza per via telematica; dall'altro lato, le modifiche regolamentari in esame mirano a produrre immediatamente, al momento della dichiarazione, gli effetti giuridici del cambio di residenza .

L'articolo 11 è volto a consentire il rilascio della carta d'identità a coloro che hanno compiuto i dieci anni di età in analogia con quanto previsto per il rilascio del passaporto e reca altre misure in materia di documenti di identità.

L'articolo 12 è finalizzato a prevedere la presentazione, esclusivamente per via telematica, di istanze e dichiarazioni, nonché della relativa documentazione, allo sportello unico per l'edilizia. L'articolo 13 prevede, per le amministrazioni e gli enti interessati, la possibilità di ricorrere, avverso le deliberazioni più rilevanti rese in sede di controllo sulla gestione, innanzi alla Corte dei conti a sezioni riunite.

L'articolo 15 stabilisce che la formazione e l'utilizzo della base unitaria di dati statistici avvengano nel rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale, nonché dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati e della normativa sulla protezione dei dati personali.

L'articolo 16 dispone l'obbligo di attribuire d'ufficio il codice fiscale ai cittadini residenti all'estero.

L'articolo 17, integrando quanto già previsto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario, introduce la prescrizione farmaceutica e specialistica in formato elettronico, la cosiddetta «ricetta elettronica». Si dispone inoltre in merito ad un introduzione graduale della ricetta elettronica in modo da assicurarne la concreta fattibilità. L'articolo 18 stabilisce il valore giuridico della pagella *on-line*, prevista nel quadro degli interventi relativi al settore scuola, individuati dal piano per l'*e-government* 2012, in via di realizzazione. Giova ricordare che a seguito di tali interventi, entro il 2012 tutte le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie saranno connesse in rete e dotate di strumenti e di servizi tecnologici avanzati per la didattica e per le relazioni tra la scuola e la famiglia, tra cui la possibilità di rendere disponibile per le famiglie la pagella in forma elettronica. L'introduzione di una specifica previsione normativa relativamente alla validità legale delle pagelle *on-line* consentirà la messa a sistema delle iniziative

attualmente in corso e permetterà l'effettivo passaggio alla modalità digitale, eliminando i costi legati alla gestione delle pagelle di tipo cartaceo. Nella relazione di accompagnamento si sottolinea come si tratti di un passo importante per avviare la digitalizzazione dei servizi amministrativi e per operare una semplificazione delle comunicazioni tra scuola e famiglia, rendendole più celeri e sicure.

L'articolo 19 introduce alcune modifiche in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia, al fine di completare la riforma del settore attuata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69. L'articolo 20 reca norme volte alla semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L'articolo 21, con una grande significato simbolico, è finalizzato a reintrodurre un'apposita disciplina in materia di giuramento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare, ferma restando la specifica disciplina vigente per il personale in regime di diritto pubblico, si stabilisce l'obbligo, a pena di licenziamento, e solo in occasione della prima assunzione presso la pubblica amministrazione, di prestare, al momento dell'assunzione in servizio, giuramento di fedeltà alla Repubblica e di leale osservanza della Costituzione e delle leggi.

Nella relazione di accompagnamento si sottolinea come la difesa di atti simbolici, come il giuramento, serva a rafforzare la coscienza civile del Paese e a valorizzare la figura del dipendente pubblico, il quale è chiamato, peraltro, a prestare formale giuramento di adempiere ai doveri del proprio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e per il pubblico bene.

L'articolo 22 provvede ad ampliare la deroga al blocco generale delle assunzioni per gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in considerazione della necessità di garantire il corretto funzionamento degli uffici e dell'apparato amministrativi attraverso la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a esperti, fermo restando che la disciplina assicura già un uso circoscritto alle percentuali espressamente indicate. Rileva che su tale articolo andrà svolta un'ulteriore riflessione considerato che una previsione analoga è stata introdotta nel decreto-legge n. 194 del 2009 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

L'articolo 23 autorizza, senza nuovi o maggiori oneri, l'aumento del contingente di personale in assegnazione temporanea presso il Dipartimento della funzione pubblica necessario per lo svolgimento dei nuovi compiti di coordinamento istituzionale derivanti da recenti provvedimenti di legge.

L'articolo 24 reca l'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati mensili relativi alle assenze per malattia, con previsione di una sanzione. Qualora non si provveda alla comunicazione dei dati per un tempo superiore a tre mesi si applica, infatti, la sanzione della sospensione del pagamento della retribuzione accessoria a carico dei dirigenti e dei responsabili degli uffici che devono provvedere alla comunicazione. L'articolo 26 reca norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero.

Preannuncia, infine, l'intenzione di chiedere che le questioni su cui interviene il provvedimento in esame siano approfondite anche mediante lo svolgimento di audizioni.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che tale richiesta potrà essere valutata dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.